

Estratto:

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

(LAINF)

del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976,

decreta:

Titolo terzo: Prestazioni assicurative

Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 24 Diritto

¹ L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

² L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione di fibre di amianto.²

Art. 25 Ammontare

¹ L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

² Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità.